



Strasburgo, 11.3.2014
COM(2014) 166 final

2014/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 21 novembre 2013 l'Ucraina ha annunciato la sospensione dei preparativi per la firma dell'accordo di associazione, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) con l'UE.

A seguito dei recenti eventi senza precedenti che hanno interessato il paese e delle problematiche sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall'Ucraina, il 6 marzo 2014 il Consiglio europeo ha dichiarato la propria intenzione di sostenere la stabilizzazione economica del paese adottando un pacchetto di provvedimenti che includono la concessione di preferenze commerciali autonome.

Tali provvedimenti consentiranno la riduzione o la soppressione unilaterale da parte dell'UE dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità all'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Unione europea constaterà una perdita in termini di entrate doganali pari a 487 milioni di EUR (lordi) all'anno. Tale dato è tuttavia stimato sulla base della situazione economica in Ucraina e può variare.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'UE sta cercando di instaurare con l'Ucraina una relazione sempre più stretta che vada oltre la cooperazione bilaterale e comprenda il progresso graduale verso l'associazione politica e l'integrazione economica. A tale scopo, l'Unione europea e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione tra il 2007 e il 2011, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le Parti nel 2012. A norma delle disposizioni della DCFTA, l'Unione europea e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
- (2) Alla luce delle problematiche senza precedenti sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall'Ucraina e allo scopo di sostenerne l'economia, è opportuno non attendere l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo di associazione concernente la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), ma anticiparne l'attuazione mediante preferenze commerciali autonome, e avviare unilateralmente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali dell'Unione sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità all'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione.
- (3) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione. Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle preferenze.
- (4) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a

produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione.

- (5) I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (6) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93²;
- b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- c) partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode;
- d) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Accesso ai contingenti tariffari

1. I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

² Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III.
3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013³.

Articolo 4

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Qualora un prodotto originario dell'Ucraina ed elencato nell'allegato I provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune su tali importazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 11 *bis* del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio⁴, che si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 6

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

³ Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁴ Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

Esso cessa di applicarsi il **1° novembre 2014**. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima del **1° novembre 2014**.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente